

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2470

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CALABRÒ

Disposizioni per la prevenzione, la diagnosi
e la cura delle malattie del sonno

Presentata il 18 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa del cambiamento degli stili di vita e degli orari di lavoro sempre più flessibili e stressanti, spesso il ritmo sonno-veglia è alterato al punto da imporre il riconoscimento di una nuova sindrome, denominata «*jet-lag sociale*», costituita dall’inversione del ritmo sonno-veglia, tale da compromettere seriamente la stabilità del sistema nervoso.

Il cambiamento repentino dei ritmi vitali porta, infatti, a conseguenze anche gravi sui livelli di vigilanza e di *performance* e nel lungo periodo può arrivare a produrre criticità in merito alla produzione ormonale, d’attività e alle funzioni biologiche, nonché all’aumento del rischio cardiovascolare, di obesità, di dismetabolismi e di altre patologie.

La carenza di sonno, inoltre, può avere effetti deleteri su alcune malattie mentali, ad esempio la depressione, e alcuni disturbi del sonno rappresentano il segnale,

spesso misconosciuto, di patologie neurodegenerative, quali il morbo di Parkinson o la demenza di Alzheimer.

Da alcune recenti ricerche statunitensi risulta che almeno il 30 per cento dei lavoratori dorme meno di sei ore a notte, molto al di sotto del fabbisogno medio giornaliero, che si attesta tra le sette e le nove ore a notte.

In Italia si calcola che gli insonni cronici siano oltre quattro milioni e che quasi due milioni e mezzo siano in trattamento farmacologico da oltre un anno.

Quelle che si possono qualificare come malattie del sonno sono infatti ormai patologie riconosciute nella classificazione internazionale: la medicina del sonno è oggi una disciplina in forte espansione, non solo per le implicazioni sulla qualità della vita ma anche per la crescente consapevolezza del peso epidemiologico delle patologie del sonno e dell’impatto clinico sull’eziopato-

genesi e sulla prognosi di numerose malattie internistiche e psichiatriche.

Tra le ottantanove malattie del sonno riconosciute dalla classificazione internazionale un ruolo preminente spetta alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS), caratterizzata da russamento e da pause respiratorie durante il sonno che determinano ipo-ossigenazione intermittente e marcata frammentazione del sonno: una conseguenza molto grave di tale patologia è rappresentata dalla sonnolenza diurna, disturbo responsabile di gran parte di incidenti stradali e sul lavoro, nonché di un sensibile aumento di rischio cardio-celebro-vascolare; si calcola che in Italia siano quasi due milioni le persone affette da questa patologia.

Ecco perché appare opportuno l'intervento del legislatore al fine di assicurare la

diffusione dei centri di medicina del sonno in tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze regionali in materia sanitaria.

Si presenta pertanto la proposta di legge, composta da quattro articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge.

L'articolo 2, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute di tutti i cittadini, impone a regioni e province autonome di istituire strutture volte alla cura e alla prevenzione delle malattie del sonno.

L'articolo 3 istituisce il Registro nazionale delle malattie del sonno presso l'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 4 reca le opportune disposizioni in materia finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la cura e la prevenzione delle malattie del sonno riconosciute nelle classificazioni internazionali.

ART. 2.

(Cura e prevenzione delle malattie del sonno).

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani dei servizi sanitari, sono tenute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire interventi normativi e regolatori finalizzati:

a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie del sonno;

b) a incrementare e a migliorare la cura e la prevenzione delle complicanze che le malattie del sonno producono sulla salute generale del paziente;

c) a monitorare e a prevenire le conseguenze che le patologie collegate alle malattie del sonno provocano nell'ambiente scolastico e lavorativo e sulla sicurezza del paziente e della collettività;

d) a istituire, all'interno delle aziende sanitarie locali che ne sono prive alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di medicina del sonno, che coordina e prospetta percorsi diagnostico-terapeutici finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dei pazienti affetti da malattie del sonno;

e) alla predisposizione di appositi percorsi formativi atti alla preparazione del personale sanitario addetto ai servizi di cui alla presente legge;

f) all'istituzione di un registro delle malattie del sonno.

2. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri per la formazione del personale sanitario addetto ai servizi di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Registro nazionale delle malattie del sonno).

1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle malattie del sonno, di seguito denominato « Registro nazionale ».

2. Il Registro nazionale è alimentato dai dati provenienti dai registri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)

3. Il Registro nazionale in una prima fase sperimentale di tre anni decorrenti dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, comprende solo i dati relativi alla narcolessia e alle apnee ostruttive del sonno.

4. Alla scadenza della fase sperimentale di cui al comma 3, il Registro nazionale comprende i dati relativi a tutte le malattie del sonno individuate con decreto del Ministro della salute, sulla base di una valutazione effettuata durante la fase sperimentale.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso il personale e le risorse disponibili a legislazione vigente.

